

2024/1884

11.7.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1884 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 2024**

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione per quanto riguarda le quantità totali di quote EU ETS cancellate di cui si può tenere conto ai fini della conformità di alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 offre ad alcuni Stati membri la possibilità di beneficiare di una cancellazione limitata delle quote di emissioni EU ETS prese in considerazione ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 del medesimo regolamento (flessibilità dell'EU ETS).
- (2) L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le quantità totali che possono essere usate ai fini della flessibilità dell'EU ETS a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/842. Il numero totale è stato determinato applicando le percentuali notificate dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2019 conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per il 2005.
- (3) In seguito alla modifica del regolamento (UE) 2018/842 mediante il regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, la percentuale massima di flessibilità dell'ETS di Malta per il periodo 2025-2030 è stata aumentata dal 2 % al 7 %. Inoltre ad alcuni Stati membri è stata concessa una nuova opportunità di notificare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l'eventuale intenzione di avvalersi o avvalersi ulteriormente della flessibilità dell'EU ETS per il periodo 2025-2030.
- (4) Entro il 31 dicembre 2023 Malta e la Svezia hanno notificato alla Commissione l'intenzione di avvalersi della flessibilità. È pertanto opportuno modificare le quantità da usare ai fini della flessibilità dell'EU ETS di cui all'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 per questi due Stati membri.
- (5) Per questi due Stati membri, le quantità aggiuntive di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 sono determinate applicando le percentuali per il periodo 2025-2030 notificate a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 bis e 3 ter, del medesimo regolamento ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per il 2005 stabiliti nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/2126.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

⁽¹⁾ GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj>.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2126/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj>).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Quantità totali a seguito di una riduzione delle quote EU ETS di cui si può tenere conto ai fini della conformità di alcuni Stati membri a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842

Stato membro	Quantità totale in tonnellate di CO ₂ equivalente
Belgio	15 423 456
Danimarca	8 073 618
Irlanda	19 075 035
Lussemburgo	4 046 475
Malta	510 300
Austria	11 398 397
Finlandia	6 887 972
Svezia	5 187 421»»